

Carissime iscritte e carissimi iscritti,

richiamando il quesito posto in data odierna, in chiusura al seminario “IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO E LE ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA”, relativamente agli effetti e alle ricadute in materia previdenziale per un libero professionista iscritto a Inarcassa derivanti dalla sua temporanea sospensione dall’Albo, mi permetto di segnalare quanto segue.

Grazie alla modifica dell'articolo 7 dello Statuto Inarcassa, così come deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati nel luglio 2023 e successivamente approvata con decreto ministeriale del 20 marzo 2024, a partire dal 20 marzo 2024 l'eventuale temporanea sospensione dall'Albo, per un periodo massimo di un anno, non comporterà più l'automatica cancellazione da Inarcassa per il libero professionista sospeso, come, invece, avveniva prima della suddetta introdotta e approvata modifica.

A partire dal 20 marzo 2024, infatti, tutti i professionisti che vengono sospesi dall'Albo per un periodo massimo di un anno possono mantenere la loro iscrizione a Inarcassa salvaguardando la propria posizione previdenziale.

Di seguito la comunicazione ufficiale pubblicata sul sito di Inarcassa in data 05/04/2024:

<https://www.inarcassa.it/notizie/nessuna-cancellazione-dalla-cassa-fino-un-anno-di-sospensione-dallalbo-professionale>

Coi più cordiali saluti,

Arch. Claudia Maria Borgonovo
Delegato Inarcassa per gli architetti della Provincia di Monza e della Brianza